



C.A.N.A.P.

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
FRA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ANAS

Riconosciuto Ente Morale, a personalità giuridica,
con Decreto del Presidente della Repubblica
n.1367 del 15 giugno 1962

STATUTO
Aggiornato al 18.04.2013

C.A.N.A.P.**CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
FRA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ANAS****STATUTO**

Rogito Notaio Emanuele Dragonetti – Roma 12.10.1960 e modifiche approvate nelle assemblee straordinarie del 10.02.1962 – rogito Notaio Alfredo Tassini Farfuglia 23.04.1996 – rogito Notaio Luigi Cerasi Assemblea Straordinaria 26.06.1998 registrata dall'ufficio del Registro di Roma Atti Privati il 9 Luglio 1998 con estratto autentico per Notaio Luigi Cerasi di Roma del 30 giugno 1998 per. 38724 - Assemblea straordinaria del 28.04.2006 registrata all'Agenzia delle Entrate Roma 3 – Repertorio 88037 Raccolta 11528 rogito Notaio Francesco Marino di Roma Registrazione del 12.05.2006 n.11516 serie 1V -Assemblea straordinaria del 28.04.2008 registrata all'Agenzia delle Entrate Roma 5 Repertorio 6337 Raccolta 113311 rogito Notaio Paolo Cerasi di Roma – Registrazione del 29.04.2008 n.9627 serie 1T.- Assemblea Straordinaria 28.04.2010, registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma 1, in data 29.04.2010 al n. 7683 - Repertorio N. 15509, Raccolta n. 7460, rogito Dott. Marco Forcella Notaio in Roma. Assemblea Straordinaria del 18.04.2013, Repertorio 17543, Raccolta n. 8715, rogito dott. Marco Forcella Notaio in Roma.

Riconosciuto Ente Morale, a personalità giuridica,
con Decreto del Presidente della Repubblica
n.1367 del 15 giugno 1962

STATUTO
**DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA I
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI ED ANAS**

Art. 1

E' costituita fra il personale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS, in servizio e in quiescenza, una Mutua di Assistenza e Previdenza che assume il titolo di "CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ANAS" che per brevità assume la denominazione di "C.A.N.A.P."

Può acquisire e/o conservare la qualifica di Socio:

- a) il personale del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dei Trasporti, dell'ANAS SpA, nonché il personale delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ANAS transitato presso altre Pubbliche Amministrazioni e/o Ministeri, alle Regioni, agli assessorati ai LL.PP. delle Regioni.
- b) Possono essere costituite sezioni presso Amministrazioni ed Enti (statali e parastatali) che consentano convenzione per la trattenuta in busta paga, i cui dipendenti possono, quindi, acquisire la qualifica di Socio ordinario.

Il C.A.N.A.P. ha sede in Roma Via Nomentana n. 2, c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."

Art. 2

Il C.A.N.A.P., che non ha fini speculativi, si prefigge di conseguire scopi mutualistici ed assistenziali, nonché sportivo-ricreativi, nei confronti dei Soci e delle loro famiglie e precisamente:

- 1) liquidazione di quanto spettante ai Soci che lasciano il C.A.N.A.P per qualsiasi motivo;
- 2) concessione di prestiti;
- 3) concessione di indennità per decesso del socio e/o familiare;
- 4) concessione di indennità di nuzialità e natalità del socio;
- 5) concessione di indennità di liquidazione per i Soci che lasciano il C.A.N.A.P. per quiescenza;
- 6) concessione di borse di studio ed interventi straordinari;
- 7) la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva nonché di favorirne lo sviluppo anche mediante la gestione dei relativi impianti; la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di: calcetto, tennis, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, atletica ed altre attività sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività dilettantistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive e dei suoi Organi;
- 8) svolgimento di tutte quelle altre attività di carattere assistenziale, culturale e ricreativo che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno istituire con propria deliberazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione dell'Assemblea Generale dei Soci.

La misura dei prestiti e le modalità di estinzione, verranno deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.d.A.

La misura delle indennità assistenziali, potrà essere modificata con adeguamento al tasso di indicizzazione ISTAT, con delibera del C.d.A. ratificata dall'Assemblea."

Art. 3

Le entrate del C.A.N.A.P sono costituite:

- a) dalle quote sociali mensili comprendenti
 - 1) quota associativa per contributo spese;
 - 2) quota di previdenza;
 - 3) quota di assistenza;
- b) da quote associative per partecipazione alle attività sportive;
- c) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi disponibili;

d) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
e) da eventuali contributi e/o conferimenti di Ministeri o di altre Pubbliche Amministrazioni;
f) da eventuali contributi e/o finanziamenti erogati dal C.O.N.I. o da Federazioni Nazionali da esso dipendenti, delle varie attività sportive dilettantistiche ed agonistiche indicate al punto 7 del precedente art. 2.

La misura delle quote viene stabilita con deliberazione del C.d.A. Le quote saranno aggiornate in automatico, ad ogni scadenza di mandato degli organi statutari, ovvero ogni tre anni. In tal senso si procederà all'incremento della misura mensile della relativa quota associativa, per un valore in percentuale pari alla sommatoria delle aliquote applicate nel triennio per prestiti concessi ai soci."

Art. 4

Il patrimonio sociale del C.A.N.A.P. che risulti eccedente ai bisogni del funzionamento del C.A.N.A.P. stesso può essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o in immobili o negli altri modi che il C.d.A. ritenga più vantaggioso."

Detto nuovo testo del presente articolo viene approvato con delibera unanime degli associati.

Art. 5

Per far parte del C.A.N.A.P. il personale di cui al precedente Art. 1 deve presentare domanda su apposito modello, dichiarando espressamente di aver preso visione e di accettare lo Statuto Sociale e dei regolamenti.

Il Socio partecipa indistintamente a tutte le attività dell'Ente e versa le quote previste."

Detto nuovo testo del presente articolo viene approvato con delibera unanime degli associati.

Art. 6

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) a domanda del Socio;
- c) per morosità nel pagamento delle quote sociali e rate di prestito per la durata di sei mesi consecutivi;

Il Socio che perde la qualifica per morosità, e per proprie dimissioni potrà essere riammesso a giudizio insindacabile del C.d.A. sotto l'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente Statuto per le nuove iscrizioni e senza diritto al computo del periodo di interruzione dell'anzianità di Socio.

- d) per radiazione.

La radiazione viene applicata al Socio a seguito di rilevanti azioni gravi sulle regole dell'associazione in questione e/o a comportamenti ritenuti moralmente indegni e/o gravemente inappropriati rispetto agli scopi dell'associazione.

La radiazione del Socio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, tutte le volte che si raggiunge, in tal senso, una maggioranza dei 2/3 dei Componenti presenti nella seduta del Consiglio di Amministrazione ed a seguito di parere di radiazione espresso dal Collegio dei Probiviri."

Art. 7

Per il Socio deceduto e al corrente con il pagamento delle quote sociali si fa luogo alla liquidazione delle seguenti spettanze:

- 1) quote sociali di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali stabiliti annualmente dall'Assemblea dei soci fino al 31 dicembre dell'anno precedente il decesso;
- 3) indennità di decesso nei limiti stabiliti.

La liquidazione delle spettanze viene fatta immediatamente e la somma a credito verrà rimessa agli aventi diritto del defunto, salvo il recupero di eventuali crediti dell'Ente.

Con l'erogazione della liquidazione si estingue il conto assistenziale del socio."

Art. 8

Il Socio che si dimette dal C.A.N.A.P. per cessazione dal servizio e che sia al corrente con il pagamento delle quote sociali, ha diritto alla liquidazione delle seguenti spettanze:

- 1) quote sociali di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci fino al 31 dicembre dell'anno precedente al collocamento a riposo;
- 3) indennità di liquidazione nei limiti stabiliti.

La somma così accertata verrà decurtata dell'eventuale importo di anticipazioni e prestiti concessi e non ancora estinti.

Con l'erogazione della liquidazione si estingue il conto assistenziale del socio."

Art. 9

Il Socio moroso decade da tutti i diritti salvo il rimborso delle sole quote di previdenza versate, decurtate dell'eventuale recupero di rate di prestito ed altre anticipazioni.

La liquidazione dell'eventuale credito del moroso avverrà, su richiesta, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui si è verificata la morosità.

La richiesta delle somme spettanti, dovrà essere inoltrata entro 5 anni dalla dichiarazione di morosità, pena la decadenza dal diritto."

Art. 10

Il Socio che si dimette dal C.A.N.A.P a sua richiesta (recesso) deve presentare domanda scritta in carta semplice.

Se è al corrente con il versamento delle quote sociali e delle rate di prestito ha diritto alla liquidazione delle seguenti spettanze:

- 1) quote di previdenza versate;
- 2) adeguamenti previdenziali stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda;

Con l'erogazione della liquidazione si estingue il conto assistenziale del socio."

Art. 10 Bis

Tutti coloro che rientrano nelle categorie previste dai commi a e b dell'art. 1, che avendo presentato domanda ed accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento delle quote associative di cui ai punti a dell'art. 3, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse, acquisiscono la qualifica di Socio.

Ogni Socio, qualunque sia il suo rapporto con l'Ente, ha diritto ad un voto singolo deliberativo, di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Ente, anche in conformità al dettato del successivo articolo 15.

La partecipazione alla vita associativa per il socio è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione.

E' esclusa per il socio ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

La quota sociale di cui al punto a)1 del precedente articolo 3 non è rivalutabile né trasmissibile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Socio Onorario a coloro che, pur non aderendo all'Associazione, contribuiscono o hanno contribuito al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo.

Possono essere soci onorari sia persone fisiche che persone giuridiche.

E' Socio Onorario il Direttore Generale del Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."

Art. 11

Gli organi del C.A.N.A.P. sono:

- a) Assemblea Generale dei Soci (A.G.S.)
- b) Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

- c) Collegio Revisori dei Conti (C.R.C.)
- d) Collegio Probiviri (C.P.)
- e) Comitato Esecutivo (C.E.)
- f) Segretari di Sezione (S.S.)

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia l'A.G.S. potrà deliberare particolari indennità ed il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare appositi rimborsi spese ed indennità per gli Organi Statutari direttivi della C.A.N.A.P.

Ai predetti organi, in carenza di norme statutarie si applicano le norme del Codice Civile."

Art. 12

L'A.G.S. provvede alle elezioni di tutte le cariche indicate al precedente articolo 11, ad eccezione dei Segretari di Sezione che, avendo compiti amministrativo-esecutivi, vengono nominati dal C.d.A. su segnalazione dei Soci delle rispettive sezioni. Per essere candidati occorre essere soci da almeno 3 anni. Gli organi elettivi durano in carica tre anni. Le elezioni si svolgono mediante apposito regolamento da approvarsi a cura del C.d.A."

Art. 13

L'A.G.S. è convocata in via ordinaria non più tardi del 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del consuntivo e per deliberare su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In via straordinaria è convocata qualora lo domandi un decimo dei Soci ordinari o lo deliberi il C.d.A. o il C.R.C.."

Art. 14

L'avviso di convocazione dell'A.G.S. contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione alla porta della sede della Cassa e delle sue sezioni periferiche.

Art. 15

All'A.G.S. possono partecipare tutti i Soci ordinari regolarmente iscritti alla data della convocazione dell'Assemblea ed in regola con i versamenti. Hanno però diritto al voto, soltanto i Delegati delle sezioni eletti nelle Assemblee di primo grado.

Esse saranno convocate dai rispettivi S.S. con apposito avviso da rendere noto almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea di 1 ° grado secondo le modalità espresse nel precedente art. 14, tenendo presente che questa dovrà tenersi almeno 15 giorni avanti l'A.G.S.

La carica di S.S. è compatibile con quella di Consigliere.

Di ogni assemblea di 1 ° grado dovrà redigersi un breve verbale con allegato elenco delle firme autografe dei Soci ordinari presenti.

Tale verbale dovrà essere rimesso immediatamente al C.A.N.A.P. perchè possa essere esaminato prima dall'A.G.S.

Ogni Delegato porterà in Assemblea Generale tanti voti quanti sono i soci ordinari inquadrati regolarmente nella Sezione.

Nelle Assemblee di 1 ° grado dovranno essere posti all'Ordine del giorno soltanto gli argomenti dell'A.G.S. oltre quello relativo alla elezione del Delegato all'A.G.S. stessa.

La carica di Segretario e di Consigliere è compatibile con quella di Delegato."

Art. 16

L'Assemblea in prima convocazione è valida con l'intervento di metà dei voti corrispondenti ad altrettanti Soci ordinari rappresentati dai Delegati.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualunque numero di intervenuti.

Per le modifiche allo Statuto occorre in ogni caso l'intervento della metà dei voti.

In caso di scioglimento dell'Ente occorre l'intervento di almeno tre quarti dei voti, corrispondenti ad altrettanti Soci rappresentati dai Delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo quelle riguardanti le modifiche statutarie

e lo scioglimento dell'Ente.

In caso di modifiche allo Statuto si richiede, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la metà dei soci rappresentati dai Delegati.

In caso di scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno esposte con apposito avviso presso la sede della Cassa e delle sue sezioni periferiche entro otto giorni dalla stesura del processo verbale."

Art. 17

Il C.d.A. è composto da nove membri eletti tra i soci ordinari di cui almeno cinque residenti in Roma.

Dura in carica tre anni.

La votazione per la nomina dei Consiglieri è fatta con unica scheda segreta.

Il C.d.A. elegge, nel proprio seno, il Presidente, il vice Presidente, il consigliere Delegato e il Segretario.

I predetti costituiscono, di norma il Comitato Esecutivo, il quale potrà assolvere alcune attribuzioni del C.d.A. da esso stesso determinate ma, in caso d'impedimento il C.d.A. può chiamare a far parte del Comitato stesso, in modo permanente, altri Consiglieri in carica.

L'incarico di Presidente potrà essere attribuito al Consigliere che abbia svolto incarichi direttivi all'interno dell'Associazione, per almeno due mandati, sia come Consigliere che come Revisore dei Conti, anche cumulativamente.

Nel caso in cui i Consiglieri eletti siano tutti privi di detta anzianità direttiva nell'ambito del CANAP (n. 2 mandati), il Presidente dovrà essere nominato tra i Consiglieri che hanno una maggiore anzianità di iscrizione al Canap medesimo.

I Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre sedute consecutive, sono automaticamente decaduti e sostituiti dal Socio che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di voti. Di quanto sopra prende atto il C.d.A.

I Consiglieri che si dimettano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti dal Socio che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di voti."

Art. 18

Il C.d.A. si riunisce di regola 4 volte l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato qualora almeno un terzo dei Soci o il Collegio dei Revisori ne presenti motivata richiesta scritta al Presidente.

Esso è chiamato:

- a) a deliberare sull'ammissione e riammissione dei Soci, di cui all'art. 1, demandandone, ove creda, l'incarico al C.E.
- b) a deliberare sull'assegnazione delle indennità, prestiti ed altre attività demandandone, ove creda, l'incarico al C.E.;
- c) ad accertarsi della regolarità della riscossione delle entrate del C.A.N.A.P.;
- d) a deliberare in ordine alla accettazione di oblazioni ed all'introito di contributi e di proventi eventuali;
- e) a deliberare in ordine all'assunzione di attività assistenziali, ricreative, culturali e sportive a favore dei Soci;
- f) a provvedere a tutto quanto riflette l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili dell'Ente;
- f.bis) ad attribuire e revocare incarichi gestionali ai consiglieri;
- g) a deliberare sulle determinazioni delle quote associative previste dall' art. 3 punto c);
- g. bis) a deliberare sulla determinazione delle spese di trasferta a carico dei Soci per lo svolgimento di attività sportive agonistiche fuori sede;
- g. ter) a deliberare sulla determinazione del rimborso spese ai Soci e del compenso per i non Soci addetti alla preparazione ed allenamento dei Soci partecipanti a gare sportive;
- g. quater) a deliberare sulla determinazione del rimborso spese ai consiglieri ed ai revisori dei conti;
- h) a deliberare lo stanziamento delle spese di amministrazione e a presentare, ogni anno, lo stato

delle entrate e delle uscite, a formulare i bilanci consuntivi e preventivi nonché, in sede di bilancio preventivo, la programmazione con i relativi stanziamenti dell'attività sportiva da attuarsi nell'anno successivo;

i) a deliberare sull'amministrazione del sodalizio e sugli atti ad esso devoluti dal regolamento interno;

l) a convocare l'A.G.S."

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le adunanze del C.d.A. e del C.E., fermo restando il numero minimo di componenti previsto dal primo comma, sono presiedute dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato.

Qualora si verifichi parità di voti prevale quello di chi presiede.

In ogni adunanza del C.d.A. o del C.E., il Segretario redige il processo verbale, che va sottoposto alla approvazione del C.d.A. o del C.E. nell'adunanza successiva. Il verbale può essere redatto anche da persona di fiducia del C.d.A. o del C.E.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno esposte con apposito avviso presso la sede della Cassa e delle sue sezioni periferiche entro otto giorni dalla stesura del processo verbale."

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Il Consigliere Delegato deve provvedere a vigilare sull'amministrazione dell'Ente perché siano fedelmente eseguite le deliberazioni del C.d.A. e deve dirigere gli uffici amministrativi ed il relativo personale."

Art. 21

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (di cui uno con funzioni di Presidente) e due supplenti. Il Presidente del Collegio è scelto tra professionisti o Soci ordinari del CANAP, iscritti al Registro dei Revisori Legali, per lo svolgimento di tale attività, è designato dal C.d.A. mentre gli altri due effettivi e i due supplenti sono eletti fra i Soci ordinari.

I Revisori durano in carica contestualmente al C.d.A. e sono rieleggibili.

I Revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche, in quanto applicabili.

I Revisori che si dimettano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti dal supplente che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di voti fino alle successive elezioni. Di quanto sopra prende atto il C.d.A."

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da quattro membri. Essi vengono eletti fra i Soci ordinari.

I probiviri durano in carica contestualmente al C.d.A. e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte le controversie che possono sorgere tra l'Amministrazione del C.A.N.A.P. e i Soci.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Collegio dei Probiviri ha pieni poteri di indagine e di controllo; le sue decisioni, nei limiti dello Statuto, sono impegnative per tutte le parti, ed alla esecuzione di esse provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di cui agli art. 820 e seguenti del vigente Codice di Procedura Penale.

I Probiviri che si dimettano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti dal Socio che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di voti. Di quanto sopra prende atto il C.d.A."

Art. 23

In ogni Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS, nonché negli uffici di cui all'art. 1, possono essere istituite Sezioni dell'Ente.

In ogni Sezione verrà nominato, dal C.d.A. d'intesa con i Capi degli Enti sopradetti, un Segretario che avrà i compiti di collegamento tra i Soci e l'Ente, oltre a quegli altri compiti di carattere amministrativo-esecutivi specificati dal Regolamento di funzionamento dell'Ente stesso."

Art. 24

Per la erogazione delle provvidenze previste nel precedente art. 2, premesso che per familiari del Socio ordinario debbano intendersi: il coniuge non separato, i figli ed i genitori, secondo regolamento, le provvidenze stesse consistono in:

- a) indennità decesso Socio ordinario e del familiare nella misura intera dopo due anni di appartenenza all'Ente e metà dopo un anno;
- b) indennità di nuzialità e natalità del socio ordinario nella misura intera dopo due anni di appartenenza all'Ente e metà dopo un anno;
- c) concessioni di prestiti con le opportune garanzie a favore dei soci ordinari nei limiti consentiti dal regolamento generale;
- d) indennità di liquidazione ai soci che lascino la mutua per collocamento a riposo o trasferimento ad altra amministrazione non convenzionata;
- e) borse di studio nella misura intera dopo due anni di appartenenza all'Ente e metà dopo un anno;
- f) interventi straordinari nella misura intera dopo 2 anni di appartenenza all'Ente e metà dopo 1 anno."

Art. 25

In caso di decesso dell'iscritto, tranne nel caso che il Socio abbia designato per iscritto un diverso beneficiario, rientrante nell'asse ereditario di cui alla quota disponibile, il sussidio è corrisposto ai familiari superstiti secondo le quote ereditarie previste in materia di successione e nell'ordine seguente:

- a) al coniuge che non sia legalmente separato con sentenza passata in giudicato;
- b) ai figli, anche maggiorenni, legittimi o regolarmente legittimati, ed ai figli adottivi;
- c) ai figli naturali riconosciuti, anche se maggiorenni;
- d) al padre, se i genitori sono entrambi viventi, o al genitore superstite se l'altro è morto. Se i genitori sono legalmente separati, il sussidio si divide tra loro in parti uguali.

Tra gli aventi diritto di ciascuna categoria, il sussidio si divide secondo le quote di successione, dietro presentazione della seguente documentazione:

- 1) se trattasi di coniuge con figli o di soli figli: certificato di morte e atto di notorietà a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto all'Ente, e la loro capacità legale; il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato;
- 2) se trattasi di coniuge senza figli: l'atto di stato civile comprovante il matrimonio ed il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione come al precedente punto 1);
- 3) se trattasi di figli adottivi: copia autentica dell'atto di adozione;
- 4) se trattasi di figli naturali riconosciuti : la prova del riconoscimento ed un atto di notorietà a norma di legge dal quale risulti che essi sono i soli aventi diritto;
- 5) se trattasi di genitori: atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quali risulti, oltre al vincolo di parentela con l'iscritto deceduto, che non sia intervenuta tra essi sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza è intervenuta, copia autentica della sentenza stessa."

Art. 26

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il C.d.A. dovrà presentare rendiconto chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio preventivo, che saranno successivamente sottoposti all'approvazione dell'A.G.S. Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione."

Art. 26 Bis

Il bilancio con le relazioni e con i documenti giustificativi deve essere a disposizione dei Soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l'assemblea. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Ente e le sue sezioni periferiche. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Ente.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali."

Art. 26 Ter

Lo svolgimento delle attività sportive è effettuato a fini dilettantistici ed amatoriali in conformità agli scopi istituzionali dell'Ente.

L'attività dell'Ente è svolta nei confronti dei soci in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli altri eventuali proventi possono derivare, in prevalenza, da attività svolte per il raggiungimento degli scopi statutari."

Art. 26 quarter

Lo svolgimento delle altre attività di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, sarà effettuato in aderenza ai principi statutari, con la partecipazione dei Soci, anche dietro pagamento di quote supplementari o di corrispettivi specifici da parte dei Soci stessi, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Ente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Potranno, altresì, essere rese eventuali prestazioni di servizi diversi da quelle di cui all'art. 2195 del codice civile, in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 1 dell'art. 108 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917."

Art. 26 Quinques

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Ente, saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio delle attività istituzionali, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute dell'art. 108, comma 2 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917."

Art. 27

Per quanto occorre per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente, provvede il C.d. A. con apposito Regolamento.

Con deliberazione del C.d.A. saranno anche stabilite le norme per la gestione dei fondi di cassa."

Art. 28

Lo scioglimento dell'Ente, come qualsiasi modifica al presente Statuto, riguardante la finalità dell'Ente, debbono essere deliberate giusta il disposto del precedente art. 16.

Art.29

Per l'esercizio delle sue attività, il C.A.N.A.P. si avvale anche dei fabbricati ed impianti, relativi alle

varie forme di assistenza, messi a disposizione dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.".

Art. 29 Bis

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dettate dal codice Civile e dalle altre leggi in materia di associazioni.

Quello che precede è il testo vigente dello Statuto del C.A.N.A.P., CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ANAS, con sede in Roma, coordinato con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria 18.04.2013, Repertorio N. 17543, Raccolta n. 8715, rogito Dott. Marco Forcella Notaio in Roma.